

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2626 del 09/06/2020
Oggetto	L.R. 7/2004 S.M.I. - ATTO DI CONCESSIONE PER mantenimento tombinatura in essere e uso giardino dell'area di risulta - COMUNE: RIVERGARO (PC) - CORSO D'ACQUA: RIO MOSCOLANO - CONCESSIONARI: FANZINI ROBERTO E MORSIA ANGELA - SISTEB: PC19T0070 - SINADOC: 35205/19
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2702 del 08/06/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno nove GIUGNO 2020 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

**OGGETTO: L.R. 7/2004 S.M.I. - ATTO DI CONCESSIONE PER  
MANTENIMENTO TOMBINATURA IN ESSERE E USO GIARDINO  
DELL'AREA DI RISULTA - COMUNE: RIVERGARO (PC) – CORSO  
D'ACQUA: RIO MOSCOLANO - CONCESSIONARI: FANZINI ROBERTO E  
MORSIA ANGELA - SISTEB: PC19T0070 - SINADOC: 35205/19**

**VISTI:**

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 (*Testo unico delle opere idrauliche*);
- la Legge, n. 241 del 07/08/1990 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e accesso agli atti*);
- la Legge n. 37 del 5 gennaio 1994 (*Norme per la tutela ambientale delle acque demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche*);
- la L.R. 18/5/1999, n. 9 “*Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale*”;
- la L.R. 14/4/2004, n. 7 s.m.i. “*Disposizione in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali*”, con particolare riferimento al Capo II “*Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio*”;
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico: L.R. n. 24 del 2009 in particolare l'art. 51 così come modificato dalla L.R. 11/2018, L.R. n. 2 del 2015, in particolare l'art. 8, L.R. n° 9 del 2015 art. 39, L.R. n° 13 del 2019 e le deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 2007, n. 913 del 2009, n. 469 del 2011, n. 1622 del 2015, n°1602 del 2016, n° 1694 del 2017, n° 1740 del 2018;
- la LR. 30 luglio 2015, n. 13, “*Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*” con cui la Regione Emilia Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio

idrico siano esercitate tramite l'Agenda regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23/07/2015 con la quale è stato approvato l'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n° 13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l'adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse e demanio idrico;

**DATO ATTO CHE**, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

**RICHIAMATO** il decreto di concessione n° 5278 del 11/05/2000 (cod. PCPPT1277) a firma del Responsabile del Servizio Provinciale per la Difesa del Suolo di Piacenza con la quale è stata *“accordata per anni 19 a decorrere dalla data di inizio dei lavori”*, al Sig. Sgnaolin Sergio (C.F. SGN SRG 48E26 A794S) *“l'autorizzazione ad intubare un tratto del Rio Moscolano, mediante la posa di tubi a sezione circolare del diametro di cm 120 in loc. Diara in comune di Rivergaro”*;

**CONSIDERATO** che:

- il citato decreto di concessione in capo al sig. Sgnaolin Sergio riguardava anche la porzione di Rio Moscolano in fronte alle proprietà della Sig. ra Zullo Emma Anna (C.F. ZLL MNN 46C62 A616P) e dei Signori Fanzini Roberto (C.F. FNZ RRT 76M16 G535D) e Morsia Angela (C.F. MRS NGL 45L42 E726V) ;
- il Sig. Sgnaolin Sergio con nota acquisita al prot. ARPAE n°187869 del 6/12/2018, ha chiesto di modificare l'istanza di rinnovo, della concessione di cui al sopra richiamato

decreto di concessione n° 5278 del 11/05/2000, limitandola alla sola porzione posta in fronte alla sua proprietà identificata in sponda sinistra del Rio Moscolano al map. 601 del F. 20 del NCT del comune di Rivergaro;

**VISTA** la domanda acquisita (acquisita al prot. ARPAE n°188503 del 9/12/2019) con la quale i Sig.ri Fanzini Roberto (FNZ RRT 76M16 G535D) e Morsia Angela (MRS NGL 45L42 E726V) residenti in comune di Rivergaro, hanno chiesto ai sensi della L.R. n° 7/2004 s.m.i. il mantenimento della tombinatura in essere e uso giardino dell'area di risulta lungo il Rio Moscolano nel tratto in fronte alla loro proprietà (precedentemente oggetto della concessione di cui sopra rilasciata al Sig. Sgnaolin Sergio), secondo gli elaborati tecnici/planimetria allegati all'istanza stessa;

**CONSIDERATO CHE** il mantenimento in essere della tombinatura del Rio Moscolano riveste un valore di pubblico interesse secondo quanto dichiarato ne:

-la nota del Comune di Rivergaro (prot. 4274 del 4/07/1994) con la quale veniva espresso un parere favorevole anche dal punto di vista ambientale circa l'intervento di tombinatura da realizzarsi da parte dei Sig.ri Sgnaolin, Fanzini Roberto, Morsia Angela e Zullo Emma Anna;

- l'ulteriore nota del Comune di Rivergaro (assunta al prot. ARPAE n° 54637 del 14/04/2020), che riconferma l'indubbia utilità pubblica della tombinatura esistente e la congruità dell'uso, "ritenendo che la concessione per l'occupazione (e conseguente manutenzione) dell'area di che trattasi possa essere rilasciata per finalità di ordine ambientale di cui al comma 6 dell'art. 20 della LR 7/04".

**PRESO ATTO :**

- della pubblicazione, ai sensi della L.R. N° 7/2004, dell'area in oggetto avvenuta in data 8/01/2020 sul BURERT (parte seconda) n° 4, riguardo alla quale nei termini previsti dalla legge non sono state presentate domande concorrenti e/o osservazioni;

- della nota, acquisita al prot. ARPAE n° 55146 del 15/04/2020, con cui l'Agazia Regionale per la Sicurezza territoriale e la protezione civile – Servizio Area Affluenti Po, ha espresso per quanto di competenza, parere favorevole con prescrizioni, al rilascio della concessione di cui trattasi;

- della nota assunta al prot. ARPAE n° 53165 del 904/2020 con la quale il Comune di Rivergaro ha espresso parere favorevole riguardo alla salvaguardia ambientale e alla conservazione del bene pubblico, anche tenendo conto della pianificazione urbanistica e territoriale non segnalando al riguardo elementi ostativi, evidenziando anche l'indubbia utilità pubblica della tombinatura esistente;

**DATO ATTO** che la Richiedente ha provveduto a versare i seguenti importi:

- in data 5/12/2019 euro 75,00 per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria dell'istanza;

- in data 3/06/2020 l'importo di euro 250,00 a titolo di deposito cauzionale, mediante bonifico bancario intestato alla "Regione Emilia-Romagna-Presidente Giunta Regionale", ai sensi dell'art. 20 comma 11 della L.R.n° 7/2004 s.m.i.;

-in data 3/06/2020 euro 128,02 a titolo di canone relativo all'annualità 2020 mediante Bonifico Bancario intestato a Regione Emilia Romgna -Demanio idrico Emilia Ovest;

**DATO ALTRESI' ATTO** che gli interessati con nota acquisita al prot. ARPAE n° 79481 del 3/06/2020 hanno fatto pervenire il Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è assoggettata la presente concessione, debitamente firmato e sottoscritto per accettazione in data 29/05/2020;

**RITENUTO** pertanto, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa, che sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione richiesta;

**ATTESTATA** la regolarità amministrativa del presente atto;

## **RESO NOTO CHE:**

- la responsabile del procedimento è la Titolare dell'incarico di funzione "PC - Demanio Idrico" Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza dell'ARPAE Emilia-Romagna, Giovanna Calciati;;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia [www.arpae.it](http://www.arpae.it);

## **DETERMINA**

**per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate**

- a) di concedere** ai sensi della L.R. n° 7/2004 s.m.i., fino al 17/10/2028, ai Sig.ri Fanzini Roberto (C.F. FNZ RRT 76M16 G535D) e Morsia Angela (C.F. MRS NGL 45L42 E726V) residenti in Comune di Rivergaro la concessione per il mantenimento della tombinatura in essere con uso giardino dell'area di risulta del Rio Moscolano, in località Diara del Comune di Rivergaro (PC) ed identificato catastalmente al N.C.T. del suddetto Comune nel tratto al foglio n. 20 fronte mappale 537, secondo gli elaborati tecnici/planimetria catastale agli atti;
- b) di approvare** il Disciplinare di concessione allegato al presente atto quale sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 29/05/2020;
- c) di prescrivere** il rispetto delle condizioni e/o prescrizioni descritte nell'allegato Disciplinare;
- d) di stabilire che:**

- il canone annuo è determinato in euro 128.02;
- l'importo del canone annuo è soggetto all'adeguamento derivante dall'aggiornamento dei canoni ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015;

**e) di stabilire, altresì**, che, la presente concessione di cui trattasi è rilasciata in solido ai sigg.ri Fanzini Roberto (FNZ RRT 76M16 G535D) e Morsia Angela (MRS NGL 45L42 E726V) e che, conseguentemente, qualora una delle parti venga meno agli obblighi inerenti la concessione, le altre parti saranno obbligate ad ottemperarvi, restando autorizzate ad esercitare la concessione con tutti gli oneri relativi;

#### **DA' ATTO CHE**

- 1) la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati e cittadini ed Enti;
- 2) la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;
- 3) per ogni effetto di legge, la Ditta concessionaria elegge il proprio domicilio all'indirizzo agli atti di questo Servizio;
- 4) la presente determinazione dirigenziale e relativi allegati dovranno essere esibiti dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
- 5) il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, verrà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 6 del T.U. 131/86, come specificato dalla circolare del Ministero delle Finanze della Direzione Regionale delle Entrate per l'Emilia n° 44616 del 27.07.1999;

#### **RENDERE NOTO CHE:**

- 1) si provvederà a notificare il presente provvedimento a tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza;
- 2) ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di Arpae;
- 3) il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di Arpae;
- 4) avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla piena conoscenza da parte dell'interessato, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati e cittadini ed Enti.

**La Dirigente Responsabile**

**del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza**

**Dott.ssa Adalgisa Torselli**

**(originale firmato digitalmente)**

## DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione cod. proc. PC19T0070 a favore di Fanzini Roberto (C.F. FNZ RRT 76M16 G535D) e Morsia Angela (C.F. MRS NGL 45L42 E726V) ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n° 7 del 14 aprile 2004 e s.m. e i..

### **Art. 1 - Oggetto della concessione**

La concessione ha per oggetto il mantenimento della tombinatura in essere con uso giardino dell'area di risulta di una porzione di area demaniale del Rio Moscolano in Località Diara del Comune di Rivergaro (PC), nel tratto identificato catastalmente al N.C.T. del suddetto Comune al foglio n. 20 fronte mappale 579, per una superficie complessiva di 90 m<sup>2</sup>, come da elaborati tecnici/planimetria catastale agli atti.

### **Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione**

La concessione è **valida per anni 12 a partire dalla data di adozione dell'atto di approvazione del presente Disciplinare** e potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n° 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

### **Art. 3 -Revoca e/o decadenza**

Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente e dell'Autorità Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e per motivazioni di sicurezza idraulica qualora l'occupazione/utilizzo risulti incompatibile con lavori o modifiche che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la protezione civile – Servizio Area Affluenti Po dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.

In caso di revoca della concessione, mentre non creerà nel concessionario nessun diritto,

comporterà l'obbligo di rimettere, a sua totale cura e spese, ogni cosa allo stato pristino nel termine che gli verrà fissato dall'Amministrazione concedente e e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento.

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione: la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, la sub-concessione a terzi, il mancato pagamento di due annualità di canone.

#### **Art. 4 - Canone, cauzione e spese**

1) La concessione è subordinata al pagamento del canone annuale quantificato in € **128,02** per il 2020 ai sensi della L.R. 7/2004 art. 20 e s.m. e i.;

Il canone annuo di concessione sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art.8 della L.R. n°2/2015;

2) A partire dal 2021 il canone annuo deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno;

3) L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, è pari ad € 250,00;

4) Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

#### **Art. 5 - Varianti e cambi di titolarità**

Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente disciplinare ne deve essere fatta preventiva domanda alla Struttura concedente.

Qualora i Concessionari, o anche uno dei Concessionari, intendessero recedere dalla

titolarità a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa valutazione di documentata istanza sottoscritta dai Concessionari e dall'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

#### **Art. 6 - Obblighi e condizioni generali**

1) La concessione si intende assentita senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'Ambiente.

2) I concessionari sono costituiti custodi dei beni concessi per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.

3) Fanno comunque carico ai Concessionari tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per: la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua di che trattasi nella località in oggetto; la conservazione dei beni concessi; la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone.

4) E' ad esclusivo e totale carico dei Concessionari il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

5) Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dai Concessionari per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia

Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

6) Qualora uno dei concessionari venga meno agli obblighi inerenti la concessione, gli altri saranno obbligati ad ottemperarvi, restando autorizzati ad esercitare la concessione con tutti gli oneri relativi.

#### **Art. 7 - Prescrizioni di ordine idraulico**

1 - Qualora le caratteristiche idrauliche del corso d'acqua dovessero subire modifiche o qualora l'opera realizzata di che trattasi in futuro arrecasse pregiudizio al buon regime idraulico del corso d'acqua stesso, la ditta concessionaria sarà tenuta, (senza che ciò crei nel concessionario nessun diritto), ad eseguire quelle opere aggiuntive o quelle modifiche che l'organo idraulico competente ritenesse di imporre attuandole nei modi e tempi che venissero allo scopo imposti.

2 - La presente concessione è accordata salvi i diritti dei terzi e pertanto il concessionario sarà ritenuto unico e solo responsabile:

- a. del rispetto delle norme in materia di acque pubbliche;
- b. del rispetto delle norme di sicurezza per l'incolumità pubblica e privata;
- c. dei danni e degli infortuni che per effetto dell'opera di tombinatura realizzata potranno eventualmente derivare a persone, animali e cose, alla proprietà pubblica e privata, durante il periodo di validità della concessione e terrà sollevata e indenne l'amministrazione regionale/il competente organo idraulico da controversie e molestie, anche giudiziali, o da richieste di danni che le potesse venire per effetto dell'esecuzione dell'opera;
- d. dell'adozione dei provvedimenti che sarà tenuto ad adottare per prevenire danni ed infortuni .

3 - Il Concessionario è tenuto a provvedere a suo carico al mantenimento della libera sezione di deflusso entro la condotta, alla regolare manutenzione e conservazione

dell'opera di tombinatura, compresi i pozzetti e si obbliga ad eseguire a sua cura e spese tutte le modifiche che venissero prescritte dall'amministrazione concedente.

4 – Si ribadisce che la concessione potrà essere revocata in ogni momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse ai sensi dell'art. 19 della L.R. 7/2004 e per motivazioni di competenza e sicurezza idraulica qualora l'occupazione/utilizzo in essere risulti incompatibile con lavori o modifiche che il Servizio dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze;

5 – La revoca della concessione non creerà nel concessionario nessun diritto, mentre comporterà l'obbligo per il concessionario, di apportare le modifiche necessarie all'opera, compresa l'eventuale demolizione della stessa, nonché la riduzione in pristino stato del tratto d'alveo interessato, nel termine che gli verrà fissato dalla Autorità idraulica di riferimento e dal concedente.

#### **Art. 8 - Modalità di trattamento dei dati**

Ai sensi della D.Lgs.196/2003 si evidenzia che i dati trasmessi dai Concessionari saranno trattati, con l'ausilio di mezzi informatici, ai soli fini del procedimento concessorio.

#### **Art. 9 - Decorrenza della validità del provvedimento**

Il presente disciplinare sarà approvato e quindi valido a seguito dell'adozione del provvedimento di concessione rilasciato da ARPAE.

**I sottoscritti Fanzini Roberto (FNZ RRT 76M16 G535D) e Morsia Angela (MRS NGL 45L42 E726V), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiarano di accettarne le condizioni e gli obblighi.**

**Il 29/05/2020 a Piacenza**

**Firmato per accettazione**

**dai Concessionari**

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**